

Bruxelles, 5.10.2017
COM(2017) 574 final

2017/0252 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in relazione alla prevista adozione di una decisione concernente la sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Protocollo I dell'accordo di associazione

L'accordo istituisce un regime commerciale preferenziale, ossia la zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tale regime incrementa l'accesso al mercato fra l'UE e la Georgia. Il protocollo I dell'accordo riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Il sottocomitato doganale UE-Georgia

L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito dall'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

2.3. L'atto previsto del sottocomitato doganale UE-Georgia

Il sottocomitato doganale UE-Georgia dovrà adottare una decisione relativa alla sostituzione del protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.

L'obiettivo dell'atto previsto è garantire un'efficace attuazione della convenzione.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'UE ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. La Georgia ha chiesto di aderire alla convenzione il 23 settembre 2015 e con la decisione n. 1 del 28 settembre 2016² il comitato misto della convenzione ha stabilito che la Georgia doveva essere invitata ad aderire alla convenzione.

L'UE e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'UE e per la Georgia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2017.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. La decisione proposta dal

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² GU L 329 del 3.12.2016, pag. 118.

sottocomitato doganale UE-Georgia costituisce una fase procedurale necessaria per realizzare l'obiettivo principale della convenzione, ossia sostituire i protocolli sulle norme di origine contenuti negli accordi fra le parti contraenti della convenzione con un protocollo che fa riferimento alla stessa.

Non è stato pertanto necessario ricorrere a una consultazione delle parti interessate.

Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il sottocomitato doganale UE-Georgia è un organismo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

L'atto che il sottocomitato doganale UE-Georgia deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014³ ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 38 del protocollo I dell'accordo, il sottocomitato doganale istituito dall'accordo può modificare le disposizioni di detto protocollo.
- (3) Il sottocomitato doganale UE-Georgia dovrà adottare una decisione relativa alla sostituzione del protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁴ ("la convenzione").
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato doganale UE-Georgia, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (5) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2017.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

³ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1.

⁴ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (7) È opportuno che l'atto del sottocomitato doganale UE-Georgia, in quanto apporterà modifiche al protocollo I, sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione
- (8) In sede di sottocomitato doganale UE-Georgia, l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale UE-Georgia istituito a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del sottocomitato doganale è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*